

XXV.

TORNATA DEL 7 APRILE 1905

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — Annunzio di una interpellanza del senatore Vidari al ministro della istruzione pubblica — Giuramento dei senatori Tiepolo, D'Ovidio e Masi — Proposta del senatore Nigra perchè la Presidenza chieda notizie della salute del senatore De Sonnaz Giuseppe — Seguito della discussione del disegno di legge: « Tutela del commercio dei concimi, degli alimenti per il bestiame, dei semi e delle sostanze destinate a prevenire e curare le malattie delle piante agrarie, ed a combattere i parassiti » (N. 25-A) — Si ripiglia la discussione dell'art. 2, il quale, dopo osservazioni dei senatori Ponsiglioni, relatore, e Visocchi, e del ministro di agricoltura, industria e commercio, è approvato con modificazioni proposte dall'Ufficio centrale e con un'aggiunta presentata dal senatore Arrivabene — Si approvano gli articoli 3, 4 e 5 con emendamenti e dopo osservazioni dei senatori Arrivabene, Di Camporeale, Ponsiglioni relatore, e del ministro di agricoltura, industria e commercio. — Presta giuramento il senatore Morandi — Ripresa della discussione — Gli articoli 6 e 7 sono approvati con modificazioni proposte dai senatori Ponsiglioni, relatore, Scialoja e Visocchi, consentite dall'Ufficio centrale e dal ministro di agricoltura, industria e commercio — Si approva l'art. 8 senza modificazioni — Presentazione di disegni di legge — Si riprende la discussione — L'art. 9 è approvato con un emendamento del senatore Scialoja, accettato dall'Ufficio centrale e dal ministro di agricoltura, industria e commercio — Senza discussione approvasi l'art. 10 — L'art. 11 è approvato dopo osservazioni del senatore Arrivabene, cui risponde il senatore Ponsiglioni, relatore, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — Senza discussione si approva l'art. 12 — Sull'art. 13 parlano i senatori Cannizzaro, presidente dell'Ufficio centrale, Ponsiglioni, relatore, Scialoja e Rossi Luigi, e il ministro di agricoltura, industria e commercio, e viene approvato con un emendamento proposto dai senatori Scialoja e Rossi Luigi — Senza discussione si approva l'art. 14 — All'art. 14 bis il senatore Scialoja propone un emendamento e, dopo osservazioni dei senatori Ponsiglioni, relatore, e Rossi Luigi, e su apposita proposta del senatore Del Giudice, accolta anche dal ministro di agricoltura, industria e commercio, si rinvia il seguito della discussione alla tornata successiva.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il ministro di agricoltura, industria e commercio ed il ministro del tesoro.

DI PRAMPERO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Annunzio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Do lettura al Senato di una domanda d'interpellanza inviata alla Presidenza dal senatore Vidari e così concepita:

« Desidero interpellare il Ministro dell'istruzione pubblica sulla lettera 15 marzo 1905 di-

retta al Rettore dell'Università di Pavia e riguardante il numero delle lezioni che ivi si tengono ».

Questa interpellanza sarà comunicata al ministro cui riguarda, per sapere se e quando intenda di rispondere.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor conte Lorenzo Tiepolo, i cui titoli per la nomina a senatore furono già convalidati dal Senato in altra tornata, prego i signori senatori Adamoli e Biscaretti di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Tiepolo è introdotto nell'aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor conte Lorenzo Tiepolo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il prof. Enrico D'Ovidio, i cui titoli per la nomina a senatore furono già convalidati dal Senato in altra tornata, prego i signori senatori Mosso e Del Giudice di volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore D'Ovidio è introdotto nell'aula e presta giuramento nella consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al sig. prof Enrico D'Ovidio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Giorgio Masi i cui titoli per la nomina a senatore vennero convalidati dal Senato in altra seduta, prego i signori senatori Pagano-Guarnaschelli e Di Camporeale di introdurlo nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Masi è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor Giorgio Masi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Proposta del senatore Nigra.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Nigra ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

NIGRA. Uno dei nostri più amati e benemeriti colleghi, il generale De Sonnaz, versa in tristi

condizioni di salute. Io penso che il Senato vorrà unirsi a me per pregare il nostro Presidente di far chiedere notizie della sua salute. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. La presidenza del Senato manda ogni giorno a prendere notizie della salute preziosa del senatore De Sonnaz; ma, aderendo di buon grado alla proposta del senatore Nigra (che avrà certo l'unanime approvazione di tutti i colleghi), io credo che questa dimostrazione del Senato tornerà molto gradita all'ottimo nostro collega, di cui posso dire che, se le condizioni di salute parevano ieri peggiorate, oggi si presentano alquanto migliori; auguriamoci che questo miglioramento possa continuare. (*Approvazioni vivissime*).

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Tutela del commercio dei concimi, degli alimenti per il bestiame, dei semi e delle sostanze destinate a prevenire e curare le malattie delle piante agrarie, ed a combattere i parassiti » (N. 25 A.)

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Tutela del commercio dei concimi, degli alimenti per il bestiame, dei semi e delle sostanze destinate a prevenire e curare le malattie delle piante agrarie, ed a combattere i parassiti ».

La discussione, come il Senato ricorda, si era ieri arrestata all'art. 2; si trattava di concertare una nuova formula dell'articolo stesso. Prego il relatore di voler riferire sulla nuova formula concordata.

PONSIGLIONI, *relatore*. L'Ufficio centrale ha ripreso in esame l'articolo in discussione, ed ecco le sue conclusioni.

Per quanto concerne l'aggiunta proposta dall'onor. senatore Arrivabene, l'Ufficio centrale, salvo a sentire se il ministro si unisce ad esso, acconsente a che sia inscritta nell'articolo.

Per quanto riguarda il paragrafo a), e segnatamente per quanto si riferisce alla parola *origine*, l'Ufficio centrale ritenendo che con la parola *provenienza*, già usata nell'articolo precedente, si rappresenti intieramente il concetto di ciò che si voleva indicare con la parola *origine*, sostituisce quella, che ad esso sembra più chiara e più adatta.

Per quanto concerne il paragrafo b), in relazione alla dichiarazione d'innocuità della merce

sulle colture, intorno a cui lungamente si era discusso ieri, l'Ufficio è venuto nel concetto di non acconsentire alla soppressione di questo requisito proprio della polizza di garanzia. Non vi acconsente tenendo conto che le rappresentanze agrarie, di cui è riferita l'opinione nel volume pubblicato intorno all'inchiesta, hanno con viva insistenza mostrato il desiderio che agli altri requisiti pur questo si fosse aggiunto. Però in pari tempo l'Ufficio centrale, prendendo in considerazione le osservazioni che ieri si fecero intorno alla formola di questo requisito, si è principalmente preoccupato di quanto fu osservato intorno alla possibilità che una merce, non intrinsecamente nociva, risultasse poi tale solo perchè colui che la compra sbaglia nell'applicarla e la destina ad una coltura invece che ad un'altra. Ha voluto eliminare la possibilità di questa interpretazione, che condurrebbe ad una iniquità e che rappresenterebbe sempre per il commercio, di cui a giusta ragione si sono voluti tutelare dagli oratori di ieri gl'interessi, un inceppamento inutile e pregiudizievole. E considerando che la stessa inchiesta nei suoi atti riferisce la formola proposta dalle Società agrarie, la quale è concepita in questi termini: « assenza di materie estranee che possono riuscire nocive alle piante », l'Ufficio centrale ha precisamente adottato la formola che testè leggevo.

In fine, e questo per verità avrei dovuto accennarlo prima, ma siccome è stato l'ultimo risultato della nostra conferenza così trova posto ora come ultima parte della enunciazione, si è voluto far precedere l'articolo 2° dalle seguenti parole: « i produttori che vendono sostanze destinate a fertilizzare il terreno », siano il prodotto di manipolizzazioni industriali, le quali come i fosfati e superfosfati di ossa minerali, sali di potassa, ecc. (come è nell'articolo), devono consegnare al compratore una polizza di garanzia che dichiari la provenienza, e poi in fine dell'articolo: « i rivenditori devono esibire ai compratori la polizza rilasciandone copia con la dichiarazione di non avere alterata la merce ». Comprende agevolmente il Senato e comprende l'onor. ministro la ragione di questa aggiunta.

La ragione, qualora io dovessi appena accennarla, salvo in seguito a completare il mio concetto, sarebbe questa: che non si può pretendere dai rivenditori di merci maggiore ga-

ranzia di quella che consiste nell'esibire la polizza ricevuta nell'acquisto, nell'aggiungere a copia di questa polizza una dichiarazione esplicita che è perfettamente conforme e che non vi fu alterazione di sorta nella merce che egli vende; in questo modo, secondo pare all'Ufficio centrale, si rende meno gravosa la legge e più conforme alla sua applicabilità.

PRESIDENTE. Sarebbe forse bene, onorevole relatore, che avesse la bontà di far pervenire alla Presidenza l'articolo nel testo modificato.

PONSIGLIONI, *relatore*. Sta bene, lo faremo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ringrazio l'onor. Commissione dell'Ufficio centrale dello studio che ha fatto intorno all'art. 2, che è l'articolo base, come gli onor. senatori hanno riconosciuto, del disegno di legge. Io era qui a disposizione della Commissione, se essa avesse creduto di chiamarmi a rispondere su nuove modifiche che la Commissione stessa intendeva fare. Ora risponderò alle proposte fatte dall'Ufficio centrale, seguendo lo stesso ordine che il relatore ha tenuto; così la discussione riescirà più agevole. Mi compiaccio che l'Ufficio abbia accettata l'aggiunta fatta dall'onorevole Arrivabene, che è così competente in ordine ai problemi di agricoltura. Ieri dissi già che io l'avrei accettata come norma di regolamento, essendo questa materia difficile a disciplinare nella legge, e di più forse necessariamente variabile; ma dal momento che la formola è concordata con l'Ufficio centrale e si vuole introdurla nella legge, io l'accetto e auguro dia buoni effetti in pratica.

Al secondo punto, di cui ha parlato l'onorevole relatore, relativamente cioè alla parola *origine*, io debbo confermare al Senato che nel linguaggio corrente, in quello che la pratica accetta, la parola *origine* oramai ha assunto il significato cui ieri io accennava, cioè di qualità, di base, della materia prima, ad esempio, se trattasi di perfosfati minerali, ovvero di perfosfati di ossa. E dal momento che facciamo la legge sul tipo delle leggi inglesi le quali sono precedute da un dizionario che mette in chiaro in qual senso debbono essere intese le parole, io dirò che qui la parola *origine* corrisponde a *provenienza della materia prima*, da cui son

tratti i concimi: del resto accetto la parola provenienza invece di origine, poichè la parola natura, messa prima, include già l'idea della materia fondamentale.

Io ho appunto presentato questa legge al Senato dopo che è stata riveduta da una inchiesta pubblica, per il vivo desiderio che ho di trarre partito dai suggerimenti delle persone competenti, e tanto più quindi accetterò le modificazioni che mi sono ora suggerite dal Senato. Accetto perciò la nuova locuzione dell'art. 2, lettera a).

L'onorevole relatore ha parlato poi della innocuità dei concimi sulle colture, ed io qui sono lietissimo delle conclusioni a cui è pervenuto l'Ufficio centrale del Senato. Avevo portato anche io il volume della inchiesta, fatta dagli agricoltori italiani, per mostrare al Senato che quella aggiunta nel disegno di legge, che ho avuto l'onore di presentare, non era fatta per eccessivo amore di aggiungere gravami sui liberi movimenti del commercio, ma per corrispondere ai desideri degli agricoltori, e soprattutto di quelli più modesti, meno pratici, meno accorti, della difesa dei loro interessi rispetto a queste materie di così difficile ricognizione.

Sono lieto che il Senato sia venuto nell'idea di riconoscere necessaria una dichiarazione che attesti l'innocuità per tutte le colture. La formula, che ha adottato il Senato, ossia dichiarare che non ci siano in queste materie vendute altre materie di fatto nocive, mi pare che corrisponda esattamente al voto degli agricoltori italiani.

Ora resta l'ultima parte, che è invece il principio dell'articolo; ma io ho già detto che seguo l'ordine della discussione come è stata posta. Invece della parola « chiunque » che era nel disegno di legge, l'Ufficio centrale propone: « I produttori che vendono sostanze, ecc. ». Se l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale si fosse fermato qui, io sarei stato un po' in dubbio, perchè avrei visto turbata in gran parte l'economia della legge, non nei fini generali, ma nello scopo speciale di difendere i piccoli acquirenti che non hanno modo qualche volta di rivolgersi al produttore direttamente o al Consorzio. Infatti molti paesi nostri non hanno i Consorzi agrari, per quanto io aiuti con le forze del Ministero il formarsi di questi aggruppamenti

di agricoltori, che acquistano così dall'unione maggiore difesa. Ma poichè l'Ufficio centrale, dopo questa modificazione dell'articolo, stabilisce il sistema di garanzia per i piccoli acquirenti nell'obbligo che i rivenditori debbono rilasciare una copia del certificato che essi hanno previamente ottenuto dal primo venditore o fabbricante, e debbono a questo certificato aggiungere la garanzia che non fu alterata la merce, che essi mettono di seconda mano in commercio, io posso compiacermi di vedere anche più completo e specificato il pensiero che aveva ispirato questo comma dell'articolo 2. Perchè, in fondo, il desiderio del Ministero era ed è che anche i piccoli compratori avessero un documento sul quale basarsi nella eventuale domanda di analisi, quando abbiano sospetto di essere tratti in inganno. L'Ufficio centrale perfeziona l'articolo, lo rende anche di più chiara e facile applicazione per quelle classi a cui è rivolto, quindi accetto e ringrazio.

VISOCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISOCCHI. Io vorrei pregare l'onor. ministro di dichiarare se egli crede che i consorzi agrari abbiano i medesimi obblighi che colla presente legge sono imposti ai venditori, ovvero se ne sono esenti. I consorzi non sono venditori, stante che essi acquistano per conto comune delle merci e poi le distribuiscono fra i soci. Facendo essi quindi questa sola operazione, crederei che almeno in ciò debbano rimaner liberi da tutte le formalità che sono richieste nel presente articolo. In ogni modo sarà cosa utile che sia ciò dichiarato.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Comprendo l'importanza dell'obiezione che fa il senatore Visocchi, ma riconosco che dal punto di vista in cui ci siamo posti nello scrivere questa legge, anche il consorzio agrario deve rilasciare il certificato. Perchè dovremmo creare un sistema diverso? È bene che anche colui che acquista dal consorzio abbia questo certificato.

Del resto i consorzi, i quali danno anche a credito le merci, usano già un certificato di questo genere; quindi si tratterà solo di modificare il modulo per avere una certa uniformità.

Capisco che, di fronte al consorzio agrario, che è una cooperativa formata dagli agricoltori, non c'è bisogno di queste garanzie e cautele, ma non vedo la necessità che si debba usare un trattamento diverso, dal momento che già in pratica il consorzio agrario ha anteceduto le disposizioni della legge, e non ci sarà nessun male se esso anche per legge sia obbligato a farlo.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare leggerò l'articolo 2 come fu modificato dall'Ufficio centrale:

« I produttori che vendono sostanze destinate a fertilizzare i terreni, le quali siano il prodotto di manipolazione industriale, come i fosfati, superfosfati, d'ossa e minerali, i sali di potassio, i nitrati, le polveri concimanti, il sangue secco, i guani, la nitruggine, le terre per inoculazione, ecc., devono consegnare al compratore una polizza di garanzia che dichiari:

« a) Il nome, la natura e l'origine della merce;

« b) La percentuale dei principî fertilizzanti in essa contenuti e che ne determinano il valore, nonchè la forma in cui vi si trovano;

« c) Le condizioni fisico-meccaniche della merce, quando influiscono sul valore o sulla sua efficacia;

« d) non esservi aggiunte materie estranee, le quali possono esser nocive alle piante.

« La percentuale dei principî fertilizzanti, di cui al comma b), quando si tratti di concimi semplici, deve essere notata nella polizza entro i limiti di un chilogramma per ogni cento chilogrammi di merce, per quanto riguarda l'anidride fosforica; e di mezzo chilogramma per ogni cento per l'azoto e per la potassa (ossido).

« La natura e le rispettive forme di combinazione e di solubilità dell'anidride fosforica, dell'azoto e della potassa, i nomi delle sostanze vendute, e le loro speciali condizioni fisico-meccaniche devono essere specificate nella polizza, giusta le disposizioni del regolamento per l'applicazione di questa legge.

« I rivenditori debbono esibire ai compratori la polizza, rilasciandone copia colla dichiarazione di non avere alterata la merce ».

Prima di questi ultimi comma viene però l'aggiunta del senatore Arrivabene così concepita:

« Non sono ammesse tolleranze anche se stabilite tra compratore e venditore al disotto dei

limiti sovra indicati. I limiti, secondo i quali saranno notati nella polizza le percentuali dei vari principî fertilizzanti, di cui al comma b), quando si tratta di concimi complessi, saranno proporzionati ai limiti secondo i quali le percentuali dei corrispondenti principî fertilizzanti sono notate nelle polizze riflettenti i concimi semplici ».

Siccome trattasi di un'aggiunta che, secondo il nostro regolamento, è equiparata ad un emendamento, io debbo porre ai voti l'aggiunta prima dell'articolo intiero.

Prego quindi coloro che intendono approvare l'aggiunta testè letta, proposta dal senatore Arrivabene ed accettata dall'Ufficio centrale e dal ministro, di alzarsi.

(Approvato).

Ora, pongo ai voti l'articolo intiero con l'aggiunta testè votata. Chi intende approvarlo voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Qualora nel contratto di vendita a titolo venga stipulata la condizione del prelevamento di campioni in contraddittorio, alla partenza della merce, basta che la polizza contenga il prezzo stabilito per ogni unità di elemento fertilizzante, allo stato in cui esso si trova nel campione unito nonchè le dichiarazioni di cui ai comma c) e d) dell'articolo precedente.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo terzo.

PONSIGLIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PONSIGLIONI, *relatore*. In questo articolo, per desiderio dell'onor. senatore Visocchi, che l'Ufficio centrale è ben contento di soddisfare, si vorrebbe cambiare solamente la parola *unito*, che è qualificativa di campione, nell'altra parola *relativo*.

Credo che il signor ministro non abbia niente in contrario, perchè la sostanza è la stessa.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Sono lieto di contentare con la Commissione anche l'onor. Visocchi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 3 con questa modificazione acconsentita dall'Ufficio centrale e dal ministro; e cioè, invece della parola *unito* dire *relativo*.

(Approvato).

Art. 4.

Ogni spedizione o consegna di concime, di cui all'art. 2, semplice o composto e sotto qualunque nome, in quantità inferiore ai diecimila chilogrammi, deve portare per ogni sacco od altro recipiente, e fino alla quantità minore fissata dall'art. 9, una marca, ben visibile all'esterno, indicante:

a) il nome del venditore e il numero della polizza;

b) il nome della merce, di cui all'art. 2;

c) il titolo per cento degli elementi fertilizzanti - azoto, anidride fosforica e potassa - secondo le disposizioni dell'art. 2,

ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARRIVABENE. Domando alla cortesia dell'Ufficio centrale, la ragione, che credo di intravedere, della mutazione fatta dell'articolo proposto dall'onorevole ministro: e cioè, mentre nell'articolo del Governo si diceva: « ogni spedizione o consegna di concime di cui all'art. 2, semplice o composto, e sotto qualunque nome, deve portare per ogni sacco una marca ben visibile all'esterno » e quindi non viene determinato il peso della merce che dalla fabbrica o deposito, passa al centro dove è distribuita ai singoli committenti, l'Ufficio centrale invece dice: « ogni spedizione o consegna di concime, e sotto qualunque nome, in quantità inferiore 10,000 chilogrammi deve portare ecc. ». Richiamo l'attenzione dell'Ufficio centrale sul fatto che 10,000 chilogrammi sono 100 quintali; ma chi ha pratica di questo commercio sa che dei semplici agricoltori i quali si sono in seguito all'apostolato delle istituzioni agrarie, lanciati nella grande coltura intensiva, uomini che non avranno fatto più della 4ª o 5ª elementare, acquistano decine di vagoni; delle migliaia di quintali di concimi di prezzo ragguardevole; per esempio il solfato ammonico, che serve per la coltivazione del riso, tocca il prezzo di 32 e più lire per quintale. Dunque per la quale ragione si vuol limitare la marca a soli cento quintali; questa prova materiale e morale che l'acquirente riceve, della rettitudine, dell'onestà, della stima che gode la fabbrica di materie fertilizzanti? Quandola commissione sarà superiore a diecimila chilogrammi che

cosa si dovrà fare? Comprendo che l'Ufficio centrale di cui fa parte, con tanto acume e coltura giuridica, l'onor. Ponsiglioni, si è preoccupato del fatto che sulla banchina del porto di Genova, si vedono giungere dalle lontane Americhe dei concimi trasportati come zavorra e che sono là accatastati in grandi ammassi, senza essere insaccati. Ma quando questi concimi vengono diramati alle provincie ed assegnati ai Consorzi agrari o ai privati committenti, sono spediti in sacco piombato.

Sono avvenute delle contestazioni e si sono svolte delle cause davanti ai tribunali, perchè i commissionari o rappresentanti di quei grandi commercianti avevano alterato la marca o tolto l'impiombatura. Questa marca deve quindi seguire la merce e non so perchè la si voglia limitare ai 10,000 chilogrammi? Sappiamo che non si possono avere in materia delle statistiche molto esatte, ma ad occhio e croce, si può dire che si consumano in media ogni anno in Italia oltre 6,000,000 di quintali di questi concimi.

Vedano i membri dell'Ufficio centrale che la dizione loro precluderebbe la via a che la marca di fabbrica fosse soppressa per una quantità ragguardevole della merce, privata da questa specie di stemma, che assicura della origine e della bontà del concime.

Io non vorrei fare aggiunte all'articolo del progetto ministeriale; vorrei lasciare l'articolo stesso inalterato, ad ogni modo togliere la proposizione che dice *in quantità inferiore ai 10,000 chilogrammi*.

Attendo perciò le giustificazioni dell'Ufficio centrale.

PONSIGLIONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONSIGLIONI, *relatore*. Sono proprio spiacente che, anche a nome dell'Ufficio centrale, debba pregare l'onor. Arrivabene, del cui contributo a questa legge gli professo tanta gratitudine, di non volere insistere sulla sua proposta. Ciò che l'Ufficio centrale ha creduto, in difformità del progetto ministeriale, di proporre, è quanto di meno si poteva fare di concessione a quel commercio, che pur deve essere considerato con ogni riguardo, perchè in questo conflitto fra gl'interessi dell'agricoltura e gl'interessi del commercio dei concimi, che è per certo una grande risorsa della vita economica

d'Italia, si deve fare, per quanto è possibile, in guisa che non siano gli uni inutilmente sacrificati a vantaggio degli altri.

L'onor. senatore Arrivabene avrà osservato che nella relazione sono, in modo anche diffuso, indicate le ragioni di questa modificazione. Si è dimostrato che la modificazione era proposta sulla falsa riga della legge germanica; la quale appunto non volendo compromettere gl'interessi del commercio, laddove non c'era necessità, ha tenuto conto che il piccolo consumatore della campagna è abbastanza protetto quando l'uso del sacco, che è un altro dei limiti e dei vincoli e degl'ingombri che purtroppo dobbiamo subire nella presente legge, sia riservato alle partite piccole, e non debba farsene uso nelle grandi partite di merce, che si scambiano tra produttori e rivenditori, tra esportatori stranieri ed importatori nazionali.

Il senatore Arrivabene comprende che rimanendo in vigore quanto è disposto in relazione alle polizze, le garanzie non verranno mai meno né all'acquirente in piccola quantità, né a quello in grande.

Aggiungasi che nella polizza, resa più completa per ciò che abbiamo votato testè, ci sono tutte le garanzie desiderabili.

Vorrei dunque augurarmi, per desiderio di averlo continuamente concorde nella votazione di questa legge, che egli mi desse la grande soddisfazione di non insistere. Non so se il ministro voglia dare a me ed all'Ufficio centrale la pur grande soddisfazione di appoggiare la nostra proposta.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io rivolgerei, alla mia volta, una preghiera all'onorevole senatore Arrivabene, che è animato da così fervido desiderio di favorire l'agricoltura, perchè non insista nel suo emendamento.

Già ho accettato volentieri la modifica, che ha fatto l'Ufficio centrale e per diverse ragioni, prima di tutto perchè sento anch'io il peso che noi mettiamo sul commercio, ma mi piego a questa esigenza, per il vivo desiderio che ho di proteggere i consumatori agricoli. Il concetto informativo di questa legge è di proteggere specialmente i piccoli coltivatori. Ora lo stesso

inciso della Commissione centrale fa sì che si proteggono i minori, quelli che acquistano fino a cento quintali di concime. Spererei che il senatore Arrivabene si contentasse di ciò per ora, mentre evidentemente in questa legge, tra qualche anno, coll'esperienza, si dovranno portare modificazioni, come è avvenuto persino in Inghilterra, la quale, benchè restia a modificare le leggi, ha dovuto tuttavia svolgere una larga serie di ritocchi per le leggi di questa natura. Perciò io credo che si possa mantenere il limite di cento quintali posto dalla Commissione, e spero che l'onorevole Arrivabene si contenterà per ora di questo limite, perchè i più umili sono immediatamente protetti. Piuttosto pregherei la Commissione di sostituire la parola *10,000 chilogrammi* con quella di *100 quintali*, perchè il quintale è, in tali acquisti, l'unità di misura più in uso.

ARRIVABENE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIVABENE. Le ragioni per le quali io avevo fatto l'appunto all'art. 4 modificato dall'Ufficio centrale, erano in riflesso del modo come oggi si fanno le spedizioni di concimi: I membri dell'Ufficio centrale se vedessero quale è il movimento di tutte le fabbriche italiane si persuaderebbero che non vi è volume di concimi, di materie fertilizzanti, che non sia trasportato per mezzo di un sacco chiuso con piombo, con la marca della fabbrica applicata all'esterno del sacco medesimo. Quando il concime di una fabbrica è acquistato da un Consorzio, allora questo consorzio appone il prezzo e la percentuale delle unità fertilizzanti per ciascun concime; di guisa che le fabbriche nostre (non parlo di quelle estere che ormai spediscono meno in Italia, salvo il nitrato di soda che ci viene tutto quanto dall'America del Sud) sono abituate a spedire migliaia e migliaia di quintali in sacchi, piombati e marcati. Comprendo però le ragioni esposte dall'onor. Ponsiglioni e dall'onorevole ministro; ma non parliamo della Germania! Noi siamo anche in questo in condizioni d'inferiorità! Se ho proposto un'aggiunta all'art. 2, che è l'articolo base di tutto questo progetto di legge, l'ho fatto considerando che da noi, anche nelle regioni dove si pratica da anni la coltura intensiva, la coltura, viceversa, dell'agricoltore che adopera questi concimi è di gran lunga al di sotto di

quella degli agricoltori di tanti altri paesi, specialmente della Germania. Noi sappiamo quali sono in Germania le istituzioni perfette che istruiscono l'agricoltore nelle scienze naturali e nella chimica applicata; specialmente all'intento di preparare gli operai, gli agricoltori, gli agenti di commercio, ma questo non esiste ancora da noi. Io però, non insisto, nel riflesso che la legge viene ad avvantaggiare specialmente i piccoli acquisti; ossia i piccoli proprietari che hanno interesse a coltivare un breve spazio di terra, intensificando le coltivazioni per ricavarne un prodotto maggiore. Ho voluto solo dar ragione delle osservazioni della mia osservazione.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ringrazio il senatore Arrivabene e per compenso della sua cortesia ricordo che i Consorzi agrari, che sono quelli che mettono in circolazione queste merci, hanno già diritto di richiedere alle fabbriche che tutti i sacchi portino la marca.

Il senatore Arrivabene giustamente desidera, per favorire tutti i grandi acquirenti, che ormai sono i Consorzi agrari, che possano richiedere la marca per garantire la loro clientela. Ma lasciamo qualche cosa all'iniziativa privata per la utilità dei consumatori.

Credo che arriveremo, appunto per le condizioni di sviluppo dell'uso dei concimi, alle conclusioni del senatore Arrivabene, anche lasciando ai Consorzi facoltà di richiedere la marca in tutti i sacchi.

DI CAMPOREALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE. Mi dispiace che il senatore Arrivabene abbia ritirato la sua proposta. In ogni modo vorrei chiedere uno schiarimento all'onorevole ministro ed al relatore.

Finora si è fatto argomento della discussione la consegna che fanno le grandi fabbriche ai negozianti, ai grandi rivenditori, e allora si comprende il limite di 100 quintali come minimo per le garanzie di cui al presente articolo. Ma in molti paesi, dove i Consorzi che, come fu detto, sono i maggiori rivenditori, non sono in funzione, soprattutto nell'Italia meridionale, gli agricoltori, massime i piccoli, si

rivolgono a piccoli rivenditori locali che non offrono le stesse garanzie per l'acquisto dei concimi, e sono richieste di 5 o 10 quintali per il loro piccolo fondo.

Ora con l'articolo, quale lo aveva proposto l'onorevole ministro, c'era una garanzia perchè il piccolo rivenditore riceveva ogni sacco col suo bravo bollo; così lo riceveva come lo vendeva. Accettando invece la dizione dell'Ufficio centrale, che cosa ne viene? Che il rivenditore rivenderà un quintale di roba senza sacco e senza bollo così come lo ha ricevuto, e non ci sarà nessuna sanzione per impedirgli di sofisticarlo: a meno che non si faccia prelevare il campione e non si faccia uso delle altre facoltà date dalla legge, il che, trattandosi di piccole quantità e di piccoli agricoltori, non ha nessun valore pratico.

A me pareva che la dizione presentata dal ministro desse maggiori garanzie al piccolo coltivatore, soprattutto nelle regioni in cui non ci sono Comizi agrari che servono da intermediari tra i grossisti e i coltivatori.

PONSIGLIONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONSIGLIONI, *relatore*. L'onorevole senatore Di Camporeale voglia considerare che testè abbiamo votato qualche modificazione all'art. 2 e precisamente una nel senso che i produttori sono obbligati ad esibire una polizza, dove è indicata la provenienza, la natura ecc. del prodotto, e dare copia regolare di questa polizza, e dichiarare che non vi è stata alterazione di sorta nelle sostanze che vengono vendute. Parrebbe che con queste disposizioni i giusti dubbi e le giuste apprensioni del senatore Di Camporeale rispetto ai piccoli consumatori si dovessero acquietare, anche tenuta in vigore la seconda versione proposta dall'Ufficio centrale; tanto più quando si pensi per altro riguardo, e lo notava assai perspicuamente l'onorevole Arrivabene, che la nuova versione è principalmente intesa appunto alla tutela dei piccoli produttori e naturalmente fa le sue ragioni al grande commercio, accordandogli la dispensa da questo mezzo ingombrante che sono i sacchi.

Forse in seguito a questi schiarimenti, le apprensioni dell'onorevole Di Camporeale potrebbero, se non svanire, attenuarsi. In ogni modo l'onorevole ministro sarà in grado meglio di me di rassicurar l'animo suo.

DI CAMPOREALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI CAMPOREALE. Ringrazio il relatore degli schiarimenti che ha dato, ma credo che io non ho avuto la fortuna di spiegarmi bene. Il mio concetto è questo: vi sono due generi di frodi contro le quali bisogna guardarsi; la frode che commette il fabbricante, ed a questa frode provvede ampiamente la legge, e la frode che commette il rivenditore, ed a questa frode il disegno di legge, così come lo propone l'Ufficio centrale, non provvede.

Dice il relatore che il fabbricante, quando manda della merce, deve accompagnarla da una polizza che serva di garanzia. È garanzia sì, per il rivenditore, che sa quale roba immette nel suo magazzino, ma non è una garanzia a che il rivenditore consegni all'agricoltore la roba genuina. È questo il punto grave, ed io avrei desiderato che nella legge ci fosse qualche sanzione penale che impedisse al rivenditore di frodare il piccolo consumatore che acquista la roba sacco per sacco.

Qualora ogni singolo sacco dovesse portare il bollo e le altre garanzie stabilite, è certo che anche il rivenditore, salvo nel caso di sacchi dimezzati, potrebbe estendere la garanzia al suo cliente.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Mi pare che il senatore Di Camporeale possa essere tranquillo, perchè l'art. 2, come è stato votato testè dal Senato, garantisce il compratore all'ingrosso, ossia il negoziante, della merce che riceve dal fabbricante. Ma poi vi è un'aggiunta, per la quale il rivenditore deve consegnare lo stesso certificato in copia al consumatore.

È questione del sistema, e capisco che possa ingenerare dei dubbi. Ma questo è il sistema che è stato adottato in tutte le leggi dei paesi che hanno, per garantir gli agricoltori, creduto di procedere a pubblicare queste leggi.

Consideri poi il senatore Di Camporeale che 100 quintali per qualità di questa materia rappresentano qualche cosa, date le forze economiche di un piccolo produttore italiano. Chi compra 100 quintali di ogni concime ha già una certa azienda e si garantisce. Mantenendo il

limite di 100 quintali per l'obbligo della marca sopra ogni sacco o recipiente, noi crediamo, come primo passo in tal genere di leggi, di aver messo cautele sufficienti.

Spero che l'onor. Di Camporeale, se pensa alla redazione nuova dell'art. 2 ed al limite di 100 quintali per ogni concime, possa essere tranquillo nel non richiedere di più, per non aggravare questo sistema a danno dell'onesto commercio.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 4 così modificato:

Art. 4.

Ogni spedizione o consegna di concime, di cui all'art. 2, semplice o composto e sotto qualunque nome, in quantità inferiore ai cento quintali, deve portare per ogni sacco od altro recipiente, e fino alla quantità minore fissata dall'articolo 9, una marca ben visibile all'esterno, indicante:

- a) il nome del venditore e il numero della polizza;
- b) il nome della merce, di cui all'art. 2;
- c) il titolo per cento degli elementi fertilizzanti - azoto, anidride fosforica e potassa - secondo le disposizioni dell'art. 2.

Coloro che intendono approvare questo articolo, sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

Chiunque vende, per uso di alimento del bestiame, sostanze preparate mediante manipolazioni industriali - quali i panelli di semi, le farine e le crusche, le melasse ed altri residui delle industrie, come pure ogni altro alimento speciale preparato con residui vegetali ed animali, sotto qualunque nome - deve consegnare al compratore una polizza di garanzia nella quale dichiarare:

- a) il nome, la natura e l'origine dell'alimento;
- b) nel caso di farine, di crusche o di panelli, se trattisi di prodotto semplice e genuino, o di mescolanze artificiali, e in quest'ultimo caso di quali;
- c) l'eventuale aggiunta di sostanze estranee e la loro quantità, abbiano o no valore per l'alimentazione del bestiame;
- d) nel caso dei panelli di semi, la compo-

sizione chimica, per quanto riguarda la proporzione di sostanze proteiche, di sostanze grasse e di sostanze estrattive inazotate;

e) la innocuità della merce per il bestiame.

PONSIGLIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PONSIGLIONI, *relatore*. Ho domandato la parola non per parlare in merito all'articolo, ma per ripregare il signor presidente di tener conto, a riguardo di questa disposizione, di ciò che si è già detto intorno all'articolo 2, di mettere cioè in armonia con questo la disposizione dell'articolo 5. Infine dopo la lettera e) aggiungere: «ai rivenditori saranno applicate le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 2». Resta poi inteso che si debba fare la modificazione accennata riguardo alla parola *origine* da cambiarsi con *provenienza*.

ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARRIVABENE. Partendo sempre dal concetto informativo della legge, cioè quello della protezione dell'agricoltura, domanderai all'Ufficio centrale: quali sono le ragioni per le quali egli ha creduto di sopprimere la dizione dell'articolo quale fu stillato dall'onor. ministro, che prescriveva che la polizza dovesse anche indicare, quando un pannello è destinato ad uso di concime; perchè è evidente, signori senatori, che i casi di vendita di pannelli come concime sono frequenti e conviene evitare che il venditore possa, sul reclamo del compratore danneggiato, pretendere di aver venduto per uso di concime quello che effettivamente egli aveva lasciato credere potesse servire per mangime. Desidererei sapere la ragione, per vedere se non fosse il caso di aggiungere al comma D, della dizione dell'Ufficio centrale una parola per dare all'agricoltore questa garanzia. Il pannello è materia trasformata, industrialmente parlando, ma a prima vista non si può verificare se è una materia sana e non dannosa all'alimentazione del bestiame. Bisogna spezzarla per vedere se le sostanze proteiche sono fermentate, se vi sono dei vermi, se è in condizione insomma di danneggiare la salute del bestiame, e se è invece adatto per la concimazione. Di pannelli concimanti si fa largo uso nelle provincie dove si coltiva intensivamente la canapa; ma allora si specifica nel contratto tra la ditta che vende,

e l'agricoltore che compra, che il pannello serve al solo scopo di concime.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'onor. senatore Arrivabene ha fatto una giusta osservazione; ed io stesso poco fa mi ero rivolto alla Commissione col medesimo intendimento a cui ha accennato l'onor. senatore. Credo giustissime le considerazioni, che egli ha fatto in appoggio dell'articolo, come era stato preparato dal Ministero. La questione dei pannelli merita tutta l'attenzione, perchè si vendono per pannelli da mangime delle materie che poi o per disseccazione, o per cattiva conservazione, si guastano prima dell'uso e non possono quindi essere adoperate se non come concime.

La legge belga stabilisce che i pannelli destinati come concime debbano portare la scritta che ne dichiara l'uso, per evitare le questioni che potessero sorgere per i pannelli consegnati come concime, e che poi il compratore sostenesse in mala fede di avere comprati per mangime. Credo che le due righe del modesto articolo 5 meritino di essere mantenute. Ringrazio il senatore Arrivabene, e so che l'Ufficio centrale consente in questa breve aggiunta.

PONSIGLIONI, *relatore*. Ho domandato la parola unicamente per dire che, prevenendo il giusto desiderio dell'onor. senatore Arrivabene, l'Ufficio centrale alla proposta dell'onor. ministro, che consueva colle sue aspirazioni, aveva di gran cuore aderito.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Sono le due ultime righe del comma D dell'art. 5 del testo ministeriale: cioè si rimetterebbe la lettera d) come era nel testo ministeriale, perchè si tratta di un'altra qualità di merce venduta.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo rileggo così come è stato emendato.

Art. 5.

I produttori che vendono, per uso di alimento del bestiame, sostanze preparate mediante manipolazioni industriali — quali i pannelli di semi, le farine e le crusche, le melasse ed altri residui delle industrie, come pure ogni altro alimento

speciale preparato con residui vegetali ed animali, sotto qualunque nome - deve consegnare ai compratori una polizza di garanzia nella quale dichiarare:

a) il nome, la natura e la provenienza dell'alimento;

b) nel caso di farine, di crusche o di panelli, se trattisi di prodotto semplice e genuino, o di mescolanze artificiali, ed in quest'ultimo caso di quali;

c) l'eventuale aggiunta di sostanze estranee e la loro quantità, abbiano o no valore per l'alimentazione del bestiame;

d) nel caso dei panelli di semi, la composizione chimica, per quanto riguarda la proporzione di sostanze proteiche, di sostanze grasse e di sostanze estrattive inazotate.

Quando un pannello è destinato ad uso di concime, la polizza deve esplicitamente dichiararlo.

e) la innocuità della merce per il bestiame.

Ai rivenditori sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 2.

Lo pongo ai voti.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Giuramento del senatore Morandi.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor prof. Luigi Morandi, di cui in altra tornata vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore, invito i senatori Adamoli e Bodio di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Morandi viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al prof. Luigi Morandi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno, ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'art. 6 del disegno di legge per la tutela del commercio dei concimi; ne do lettura:

Art. 6.

Chiunque vende per uso agrario, orticolo o forestale, e sotto qualunque nome, sostanze anticrittogamiche, insetticide, insettifughe, cul-

ture batteriche od altre atte a prevenire i danni o curare le malattie nelle piante, come gli zolfi, gli zolfi ramati, il solfato di rame, il solfato di ferro, i solfiti o solfuri metallici, la soda, il solfuro di carbonio, la formalina, l'olio pesante di catrame, la naftalina ed i suoi derivati, le polveri, i liquidi ed i saponi insetticidi od insettifughi, gli arseniti, le nitragini, le terre per inoculazione, ed ogni altra materia destinata agli scopi anzidetti, deve consegnare al compratore una polizza di garanzia nella quale dichiarare:

a) il nome e la natura del prodotto;

b) la percentuale di materiali attivi in esso contenuti e che ne determinano il valore, indicandone inoltre l'uso e l'efficacia;

c) le condizioni fisico-meccaniche del prodotto quando influiscano sul suo valore, sulla sua efficacia e sulla sua conservabilità.

PONSIGLIONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONSIGLIONI, *relatore*. Prego anche questa volta l'onorevole Presidente di voler fare in principio ed infine dell'articolo le modificazioni corrispondenti a quelle degli articoli precedenti.

Avverto anche che, per una svista della tipografia, dopo la parola *insettifughe* è stata omessa la parola *antisettiche*, che bisogna aggiungere.

PRESIDENTE. Rileggo allora l'articolo con le modificazioni indicate dal relatore.

Art. 6.

I produttori che vendono per uso agrario, orticolo o forestale e sotto qualunque nome sostanze anticrittogamiche, insetticide, insettifughe, od antisettiche, culture batteriche od altre atte a prevenire i danni o a curare le malattie nelle piante, come gli zolfi, gli zolfi ramati, il solfato di rame, il solfato di ferro, i solfiti o solfuri metallici, la soda, il solfuro di carbonio, la formalina, l'olio pesante di catrame, la naftalina e i suoi derivati, le polveri, i liquidi ed i saponi insetticidi od insettifughi, gli arseniti, le nitragini, le terre per inoculazione ed ogni altra materia destinata agli scopi anzidetti, devono consegnare ai compratori una polizza di garanzia che dichiarare:

- a) il nome e la natura del prodotto;
- b) la percentuale di materiali attivi in esso contenuti e che ne determinano il valore, indicandone inoltre l'uso e l'efficacia;
- c) le condizioni fisico-meccaniche del prodotto, quando influisca o sul suo valore, sulla sua efficacia e sulla sua conservabilità.

Ai rivenditori saranno applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 2.

Pongo ai voti l'articolo così modificato.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 7.

Chiunque vende semi per uso agrario, orticolo o forestale, è obbligato ad accompagnare la merce con una polizza di garanzia, munita di data, che dichiara:

- a) il nome esatto e la varietà del seme; e, in caso di miscele di semi prativi, la percentuale di ogni singola qualità e varietà di semenza;
- b) la sua genuinità ed il luogo di origine, quando questo influisca sul valore del seme stesso;
- c) il grado di germinabilità e di purezza;
- d) o nel caso di semi di medica, di trifogli, e di qualunque seme che può essere inquinato con cuscuta, il venditore è obbligato a dichiarare nella polizza che le semenze sono scevre dai seminuli di questa pianta parassita.

Le suindicate disposizioni non sono applicabili nel caso di vendite di semi non preparati per il commercio, fatte direttamente dagli agricoltori ai negozianti.

SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA. Naturalmente quest'articolo dovrà essere modificato in conformità dell'art. 2.

In quest'articolo relativamente alla polizza si leggono le parole: « munita di data »: le quali non si trovano negli articoli precedenti. Io non capisco perchè si sieno qui inserite. Si potrebbe credere che ciò si sia fatto per qualche ragione speciale. Trattandosi di semi, la data potrebbe essere importante per l'efficacia del seme che, diventando vecchio, potrebbe perdere la sua utilità. Ma non è così, perchè nell'articolo 9 si dice che tutte le polizze, delle quali si parla negli articoli precedenti, devono essere

datate. Dunque effettivamente la data, che non si trova menzionata nei singoli articoli, deve ritenersi elemento necessario di tutte le polizze; ed allora è veramente inutile di dire che è necessaria per una di queste polizze nell'art. 7.

PONSIGLIONI, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONSIGLIONI, *relatore*. Consento pienamente in questa proposta.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto questa soppressione.

VISOCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISOCCHI. Devo richiamare l'attenzione dell'Ufficio centrale e del ministro sulla condizione che è posta nel comma *D* del presente articolo, dove è detto che il venditore è obbligato a dichiarare nella polizza che le semenze sono scevre dai semi di questa pianta parassita, cioè della cuscuta.

Ora io dico: il venditore può non aver la certezza che la semenza è immune dal seme di cuscuta, può non aver nemmeno il modo di accertarsene ed in tal caso come potrà fare quella dichiarazione? Dovrà dunque smettere di vendere? A me parrebbe che bastasse dichiarare al compratore che quel seme non è analizzato e quindi non può assicurarsene l'immunità dalla infezione della cuscuta. Quindi proporrei che alla parola: *che* si sostituisse la parola *se*, e con ciò il compratore sarà garantito dalla frode, ed il commercio non sarà impedito.

PRESIDENTE. Io ritengo che il Senato vorrà autorizzare l'Ufficio centrale a porre in armonia, con lievi modificazioni di parole, l'art. 7 e gli altri ove occorra.

Intanto pongo ai voti l'art. 7. Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Passiamo ora all'art. 8 che rileggo:

Art. 8.

Ogni sacco, pacco, collo od altro recipiente, che contenga le sostanze di cui agli articoli 5, 6 e 7, deve portare scritti il nome, la data della spedizione e la natura della sostanza, e deve essere chiuso con un piombo portante il nome o il marchio del produttore o del venditore.

VISOCCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISOCCHI. Per ultimo adempimento del mio dovere debbo far presente al ministro ed al nostro Ufficio centrale che l'obbligo che si crea da questo articolo 8, di vendere in pacchi e chiudere con piombo ogni pacco di sostanze alimentari pel bestiame, di sostanze anticrittogamiche e di semi, sarà in pratica onerosissimo pel commercio di queste merci. Ordinariamente si vedono i coltivatori acquistare le piccole quantità di tali materie in recipienti o sacchi propri; come si farà a chiuder con piombo tutti questi arnesi? Non soffrirà per questo un rincaro la merce? Io non posso poi comprendere l'utilità di questa chiusura, e però mi permetto proporre che sia soppresso nell'articolo ottavo quest'obbligo di ridurre le dette merci in pacchi e chiuder questi con piombi portanti il nome del venditore.

ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARRIVABENE. Faccio osservare che qui indubbiamente si tratta di semi selezionati e prodotti sul luogo; perchè questi in realtà vengono venduti nei mercati nelle solite cassette o nei sacchi, e vengono portati ad un laboratorio di consorzio agrario ove la prova della germinazione forzata, per constatare se questi semi siano o no puri. Io penso che l'articolo debba riflettere puramente la importazione di sementi provenienti dall'estero e non quelle sementi che si esitano dai negozianti, sulla porta delle loro botteghe.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Si tratta della garanzia che si voleva per il commercio delle sementi, tanto importante ed interessante, perchè la germinabilità dei semi è limitata dal tempo; tuttavia l'accetto. Circa la chiusura dei semi in sacchetto o scatole con speciale piombatura, faccio osservare che in Austria e in Ungheria questo sistema è accolto universalmente ed ha fatto ottima prova.

Comprendo che l'osservazione dell'onor. Visocchi è seria; ma vogliamo garantire questi semi che hanno un valore così elevato nel mercato. Credo che la piombatura non presenti un fastidio gravissimo. È di comune uso e si fa

più facilmente che con la legatura, con lo spago e con suggelli qualunque. Il mettere il piombo è nelle spedizioni di cose delicate una abitudine nel commercio; così che non credo che, dato lo sviluppo preso dall'uso in questa materia, rappresenti un gravame di molta entità; desidero però il parere del relatore.

Io ritengo che una maggiore cautela sia necessaria.

PONSIGLIONI, *relatore*. Io non posso che uniformarmi alle dichiarazioni dell'onor. ministro il quale, pure non essendo entusiasta di questo sistema di tutela, non può, in coerenza allo scopo che si propone la legge e per la logica stessa di una legge di protezione, non accettare anche quest'una tra le piccole molestie a cui deve essere condannato il commercio.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. In Austria va benissimo così.

VISOCCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISOCCHI. Prego l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale di considerare che qui non si tratta dei sacchi di spedizione, si tratta dei piccoli pacchi che il rivenditore consegna al compratore. Ora se ogni piccolo pacco di uno, cinque o dieci chilogrammi dovesse essere munito del suggello e della piombatura, sarebbe una cosa assolutamente fuori di luogo. Quando si tratta di un quintale, comprendo che sia facilissimo fare la piombatura per il miglior modo di spedizione; ma quando si tratta di rivendite agli agricoltori, questa piombatura è una noia, un inceppamento che converrebbe eliminare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 8.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di un progetto di legge.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge approvato ieri dalla Camera dei deputati: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1905-906 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso per il relativo esame alla Commissione di finanze.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge per la tutela del commercio dei concimi.

Rileggo l'art. 9.

Art. 9.

In tutti i casi contemplati dai precedenti articoli, la polizza deve essere datata e firmata.

La sua consegna è obbligatoria per tutte le quantità di merci che abbiano un valore di lire dieci o più; e per tutte le quantità di semi che abbiano un valore di lire due o più. Per valori minori sarà obbligatoria se richiesta dal compratore.

SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA. In seguito alle modificazioni introdotte negli articoli precedenti, credo che sarebbe utile aggiungere all'art. 9, che ordina alcune discipline generali per tutte le polizze, questo nuovo comma: « al primo venditore di merci provenienti dall'estero incombe l'obbligo di rilasciare la polizza imposta al produttore dagli articoli 2, 5, 6 e 7 ». Perchè, quando il primo produttore fosse all'estero, tale obbligo non potrebbe mai colpirlo e le disposizioni della legge resterebbero completamente vane. Col sistema da me proposto si rimedierebbe a questo inconveniente.

PONSIGLIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PONSIGLIONI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta la proposta del senatore Scialoja, e conviene con lui che è un complemento necessario alle nuove discipline stabilite dagli articoli precedenti.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Acconsento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'aggiunta del senatore Scialoja, accolta dall'Ufficio centrale e dal ministro di agricoltura, e che consiste nel dire: « Al primo venditore di merci provenienti dall'estero incombe l'obbligo di rilasciare la

polizza imposta al produttore dagli articoli 2, 5, 6 e 7 ».

Chi intende di approvare questa aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Metto ai voti l'intero articolo con l'aggiunta testè letta.

(Approvato).

Art. 10.

A tutti gli effetti della presente legge, i campioni sono prelevati nel luogo stabilito dal contratto.

Ove nulla sia stabilito nel contratto, i campioni si prelevano nel luogo di consegna della merce.

(Approvato).

Art. 11.

Il compratore, in caso di dubbio o di contestazione, sulla natura della merce, ed ogni qualvolta creda di essere danneggiato, ha facoltà, entro quaranta giorni dal ricevimento della merce, e fino a che egli possa presentarne almeno il cinque per cento della quantità ricevuta, ed in ogni caso non meno di un collo, sacco, pacco o parte intatta, di procedere, in contraddittorio, al prelevamento dei campioni.

Se il venditore debitamente avvertito dal compratore non assiste, entro 15 giorni dalla data dell'avviso, al prelevamento, o non si fa rappresentare, questo viene eseguito d'ufficio, a cura del Ministero di agricoltura o dalle persone da esso delegate.

Il campione viene prelevato in triplo esemplare, con le norme che indicherà il regolamento.

Un esemplare del campione è consegnato, o inviato, al venditore; il secondo viene depositato in Pretura, insieme al verbale di prelevamento; il terzo viene spedito, per l'analisi ad uno dei laboratori chimici che sarà designato dal Ministero di agricoltura.

ARRIVABENE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIVABENE. Innanzi tutto io proporrei che in luogo dell'ufficio di pretura di ciascun mandamento, il campione venisse depositato nel municipio, poichè ognuno sa che i mandamenti sono composti di più comuni. Il nostro paese, tanto frastagliato e tanto montuoso, può

presentare il caso che l'acquirente di questo concime, all'atto dell'arrivo della merce, formi i tre campioni separati e rediga il relativo verbale, come si fa oggi, in confronto del rappresentante della fabbrica, abiti lontano quindici o venti chilometri dalla pretura dove depositare un campione. Senza scomodarsi tanto, egli può avere molto più facile e vicina la sede dell'amministrazione comunale.

Poi chiederei la ragione per la quale l'Ufficio centrale ha creduto di sopprimere l'aggettivo *chimici* aggiunto ai laboratori. Crede egli che le istituzioni le quali debbono esaminare e dare il loro giudizio scientifico sulle composizioni di queste materie diverse acquistate per solo uso agricolo, non debbano essere dei laboratori chimici, ma invece, spettare ai laboratori di qualsiasi istituzione agraria? Io credo che gioverà proprio distinguerli, poichè gli agricoltori, privi di nozioni scientifiche, hanno molta fede nella scienza quando toccano con mano che i consigli della scienza producono un maggior prodotto sulle loro terre. Se sopprimete la parola *chimici*, si avrà un effetto contrario. Quando l'agricoltore si porta dal professore a fare esaminare un campione, questo semplice aggettivo *chimico*, l'affida completamente, e la sua coscienza rimane tranquillizzata sull'esito dell'analisi fatta eseguire.

PONSIGLIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PONSIGLIONI, *relatore*. L'Ufficio centrale ha soppresso la parola *chimici*, con la quale si determinavano i laboratori, perchè esistono anche laboratori che non sono chimici.

Per esempio, i laboratori bacteriologici, che potrebbero, in alcuni casi consultarsi, specialmente trattandosi di sementi. Credo che l'onorevole Arrivabene vorrà ammettere la giustezza del motivo, che ha indotto l'Ufficio centrale alla indicata soppressione.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Pregherei l'onorevole senatore Arrivabene di voler consentire che rimanga fissato che la pretura sia il luogo dove si depositano queste dichiarazioni, perchè, altrimenti, potrebbero nascere troppe complicazioni. Ella sa, onorevole Arrivabene, come è agitata la nostra

vita municipale e come non sempre i piccoli comuni sono apparecchiati a ricevere questi depositi: cominciamo dalla pretura e, quando il sistema sarà entrato come costume, potremo allargare. Anche per quanto riguarda i laboratori chimici, io mi associo alle dichiarazioni dell'Ufficio centrale, e faccio osservare all'onorevole senatore Arrivabene, che vi sono anche ricerche puramente meccaniche o microscopiche o batteriologiche. Così è meglio dire dei laboratori designati dal Ministero di agricoltura, e intendo con questo di dare maggiore garanzia all'applicazione della legge, perchè questi laboratori saranno determinati nel regolamento, onde non rimanga in arbitrio del Ministero di cambiarli di volta in volta. Il regolamento designerà quali sono questi laboratori, e lo farà perchè non nasca alcun sospetto.

ARRIVABENE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIVABENE. Io non insisto dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro di agricoltura, perchè esse sono realmente in armonia alle disposizioni dell'art. 2.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 11.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 12.

Le autorità o le persone delegate dal Ministero di agricoltura hanno, in ogni caso ed in ogni tempo, facoltà di prelevare i campioni, colle norme che indicherà il regolamento, delle merci destinate alla vendita sia nelle fabbriche che nei luoghi di preparazione, nei depositi e negozi, nelle stazioni ferroviarie, e nei porti, nonchè presso il compratore, quando ne serbi sacchi, colli o pacchi, intatti.

(Approvato).

Presentazione di un progetto di legge.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato, in nome dei ministri degli esteri, delle finanze del tesoro e del ministro della marina, il di-

segno di legge già approvato dalla Camera dei deputati portante per titolo:

« Trattato di commercio, di dogana e di navigazione tra l'Italia e la Germania del 6 dicembre 1901, sottoscritto a Roma il 3 dicembre 1904 ».

Credo che questo disegno di legge debba essere trasmesso alla Commissione speciale per i trattati.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questo disegno di legge che sarà rinviato alla Commissione dei trattati.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Viene ora in discussione l'articolo 13 del quale do lettura.

Art. 13.

Il Ministero di agricoltura pubblicherà l'elenco dei laboratori autorizzati in via ordinaria ad eseguire le analisi previste dall'art. 11 e quelle che possono occorrere agli effetti dell'art. 12.

In casi speciali potrà il Ministero, agli effetti dell'art. 12, affidare l'analisi ad una o più persone di sua scelta.

Le norme per la compilazione dei verbali, per il prelevamento dei campioni, per le analisi e la loro pubblicazione, e per l'avviamento della procedura giudiziale saranno determinate dal regolamento.

CANNIZZARO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZARO, *presidente dell'Ufficio centrale*. In questa occasione desidero di fare una raccomandazione all'onor. ministro, ed è che faccia un accurato esame dello stato attuale dei laboratori che dipendono dal suo Ministero. Ho altre volte avuta l'occasione di porre in rilievo che, non ostante il valore delle persone che vi sono addette, è stata riconosciuta una mancanza di direzione scientifica che tenga questi laboratori al corrente. Quando i direttori che dipendono dal Ministero restano molto tempo senza il risveglio di una ispezione scientifica può darsi che avvenga il caso che chi non progredisce negli studi retrocede.

Parlo con una certa esitazione, perchè non vorrei si credesse che io accenni all'uno piut-

tosto che all'altro degli istituti che dipendono dal Ministero. In seguito ad una mia raccomandazione l'onor. ministro di agricoltura fece fare una ispezione straordinaria delle stazioni agrarie, dalla quale si riconobbero lacune nell'andamento scientifico di esse. Io non credo che il Ministero se ne sia dato per inteso o per lo meno che abbia convenientemente provveduto alle lacune che furono riconosciute, e di cui gli agricoltori di alcune provincie hanno avuto qualche volta dei danni. Colgo dunque questa occasione per raccomandare al ministro di prendere dei provvedimenti, oggi che assume una grave responsabilità, dando importanti attribuzioni a questi laboratori che dipendono dal Ministero di agricoltura. Può oggi il ministro assumere la responsabilità che deriva da questa legge coi laboratori attuali? Dubito. Occorre la riorganizzazione di alcuni di questi laboratori e di attivare la vita di tutti con una direzione scientifica, competente e seria.

Non dico altro per ora: in altre occasioni mi riservo di trattare questo argomento. Pensi intanto il ministro di agricoltura alla responsabilità che assume con additare i soli laboratori da lui dipendenti per le perizie indicate da questa legge.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io terrò gran conto dell'autorevole raccomandazione che viene dal senatore Cannizzaro, e per il suo ufficio di senatore e per l'alto posto che ha nella scienza, e farò indagini accurate sulla condizione dei laboratori chimici che dipendono dal Ministero di agricoltura e commercio.

Egli sa che nel bilancio vi è piuttosto deficienza di mezzi per ricerche scientifiche: è una lacuna che tutti desideriamo di colmare. Anche recentemente, nell'ultima discussione, il Senato m'incuorò a fare qualche spesa per questo servizio.

Quale sia la condizione di questi laboratori non posso dire ora esattamente, so che studiano, lavorano, migliorano; ci saranno gli ottimi e i meno buoni. In ogni modo, io non provvederò a nomine, se non per concorso giudicato da uomini presi dalle Università, come si è sempre fatto, e oggi, assumendo questa responsabilità,

come in giugno ne ho assunta un'altra per la legge contro la sofisticazione dei vini, farò il possibile perchè procedano bene. Convocai l'anno scorso i direttori delle stazioni agrarie ed alla prima occasione farò tesoro dei consigli del senatore Cannizzaro, e lo ringrazio anzi per aver richiamata la mia attenzione su questo argomento di studio e d'indagini. Riconosco però che anche nei laboratori di chimica agraria delle Università si lamenta grande scarsezza di mezzi, e qualcuno invidia quelli del Ministero di agricoltura.

Ed ora vorrei rivolgere una preghiera. Nell'art. 13 è tolto il periodo sull'indicazione dei laboratori che devono essere scelti per i giudizi di appello in caso di contravvenzione. Tolta questa indicazione, che io avevo proposto, si dovrà percorrere la procedura ordinaria, con difficoltà e lungaggini, che credo non convenienti a questa materia. Vorrei quindi pregare la Commissione di ripristinare quella indicazione. Posso assicurare che in molte delle leggi estere su questa materia, si conviene questa designazione, poichè la procedura ordinaria dei tribunali non gioverebbe a semplificare e a sbrigare siffatte questioni.

CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANNIZZARO, *Presidente dell'Ufficio centrale*. Sono io che in seno all'Ufficio centrale ho combattuto la designazione voluta nel progetto ministeriale, poichè credo che l'autorità giudiziaria, quando si tratta di appello, non debba avere designati i periti. Il ministro di grazia e giustizia potrà diramare delle istruzioni o delle raccomandazioni, ma l'autorità giudiziaria deve completamente essere libera della scelta dei periti. Ed in questo concetto sono venuto anche per un poco di esperienza mia personale. Molte volte questo ritorno alla stessa classe di laboratori o di istituti dai quali fu fatta la prima perizia, è causa di lungaggini piuttosto che di sollecitudine nel risolvere i processi. Spesso si combatte una perizia o non completa o poco autorevole, ed in questo caso il magistrato deve fare pieno uso delle sue facoltà. Io credo che all'autorità giudiziaria non si possano imporre norme nella scelta dei periti. Mi creda il ministro che in molti casi con l'obligare l'autorità di appello ad una determinata scelta di periti (e la perizia poi è dagli interes-

sati combattuta con altri periti, ciò che non si può impedire) il processo si allunga. Insisto perciò che si conservi la dicitura proposta dall'Ufficio centrale.

SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA. Io intendo benissimo questo scrupolo del senatore Cannizzaro, che è giusto e fino ad un certo punto va rispettato; ma vorrei che egli guardasse la cosa anche sotto un altro aspetto.

Se da una parte l'obbligo imposto ai magistrati di servirsi di determinati periti può offrire gli inconvenienti che egli ha testè indicati, d'altra parte bisogna pure convenire che, nel massimo numero dei casi, per ispedire celeremente queste cause, che sono contravvenzionali di loro natura (e lo vedremo a proposito degli articoli successivi), è utile che la perizia sia fatta da uffici a ciò preconstituiti.

Io credo che potremo facilmente trovare una via di mezzo, che concili le necessità quotidiane coi casi straordinari, sui quali si è fermata l'attenzione del senatore Cannizzaro. Si potrebbe mettere d'accordo la proposta del ministro con quella dell'Ufficio centrale sostituendo alle parole: « *designerà quelli che serviranno per il giudizio di appello in caso di contravvenzione* » semplicemente quest'altra formula « *designerà quelli che potranno servire al giudizio di appello in caso di contravvenzione* ».

È utile che il magistrato trovi un elenco di uffici già preconstituiti e designati dal Ministero. Nel maggior numero dei casi egli si rivolgerà a questi uffici: nel caso invece in cui egli riterrà ciò insufficiente o pericoloso, eleggerà egli stesso i periti. Noi avremo in questo modo tenuto conto della necessità quotidiana senza trascurare la necessità straordinaria, che aveva in mente l'onor. Cannizzaro.

CANNIZZARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZARO, *Presidente dell'Ufficio centrale*. Credo che questa designazione, questo consiglio sia superfluo, perchè quando si conoscono i laboratori dove sono fatte le prime analisi, il magistrato ha già un'indicazione di quei periti che potrebbero essere adoperati. Ad ogni modo all'animo mio ripugna qualunque pressione pella scelta dei periti. Il magistrato deve avere completa libertà tra gli istituti che sono

stati adoperati nei primi giudizi ed altro che saprà scegliere, senza bisogno di speciali raccomandazioni.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho ascoltato con la massima riverenza i dubbi esposti dall'onor. Cannizzaro e avvalorati da pratica esperienza; e ringrazio l'onor. Scialoja dell'aiuto che ha voluto dare alla mia tesi, la quale corrisponde ad un'utile pratica dell'agricoltura non solo italiana, ma anche di quella degli altri paesi che già seguono questa via. Nel trattato di commercio che ho avuto l'onore di presentare testè al Senato, ogni certificato dei nostri Istituti è riconosciuto anche dalle dogane estere: c'è una certa estimazione reciproca e dobbiamo quindi aver fiducia nei nostri Istituti; non si tratta d'indicarli tassativamente ma di farne un elenco. Dirò di più: il Senato, se ricorda bene, nel giugno scorso ha approvato, con una bella discussione, la legge da me proposta, diretta ad impedire l'adulterazione dei vini, legge di grande importanza commerciale ed agricola per l'Italia — pocihè si tratta di un prodotto preziosissimo — legge che il Ministero applica con ogni zelo e cura.

Ebbene, l'art. 9 di quella legge stabilisce questo sistema che ora raccomandavo al Senato, cioè la designazione degli Istituti che debbono servire nei giudizi d'appello. Mi pareva che, mantenendo lo stesso metodo, si seguisse una certa uniformità in quest'ordine di leggi d'indole agricola e commerciale: io seguirò volentieri la parola della maggioranza dell'Ufficio centrale, assicurando l'onor. Cannizzaro che non si tratta di designare un singolo Istituto, ma di farne un elenco pei giudici, perchè i nostri Istituti possano essere chiamati ad eseguire le analisi di controllo per giudizi portati alla Corte d'appello.

CANNIZZARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZARO, *Presidente dell'Ufficio centrale*. Io, in ogni modo, se il preopinante persiste nell'articolo, domando che si sospenda la votazione dell'articolo stesso, perchè l'Ufficio centrale possa ascoltare le mie ragioni.

Per parte mia, credo pericolosissimo che l'autorità giudiziaria in appello si trovi chiusa la

via di scegliere un perito al di fuori di quelli indicati. Sarebbe ancora un male minore l'emendamento proposto dal senatore Scialoja. Io so per esperienza, e potrei anche citare dei fatti, in cui in giudizio d'appello si sono corretti molti gravi giudizi fallaci e falsi. Ho quindi ripugnanza grandissima di mettere dei limiti all'autorità giudiziaria per la scelta dei periti, sui quali deve aver piena fiducia. Io, per mia parte, non accetto questa lista che dal punto di vista consultivo la giudicherei soverchia, ma vorrei lasciata la libertà di scelta a seconda dei casi. Ripeto che se si persiste, chiedo che l'Ufficio centrale si riunisca per riesaminare meglio questa disposizione.

PONSIGLIONI, *relatore*. Se la votazione avesse luogo adesso, l'Ufficio centrale potrebbe astenersi dalla votazione, ma, avendo la sua maggioranza concordata una proposta, non può contraddirsi.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento del senatore Scialoja?

PONSIGLIONI, *relatore*. Noi non possiamo accettarlo perchè abbiamo concordato una proposta.

PRESIDENTE. E l'onorevole ministro che ne pensa?

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io ho dichiarato che accettavo la redazione come veniva dall'Ufficio centrale, e quindi non desidero nemmeno di obbligare il Senato a fare una votazione. La mia non è una proposta diversa da quella Scialoja; io ho detto di ripristinare il testo del mio articolo, che diceva: « destinare gli Istituti che devono... »

SCIALOJA. E io ho detto: « che potranno ».

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. ...Insomma è come prendere l'annuario del Ministero di agricoltura e...

CANNIZZARO. Quando è nella legge, è una intimazione che date al magistrato e che non deve avere.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. ...Io non voglio per questo incagliare la disposizione della legge, nè far dispiacere alla Commissione centrale. Io avevo pregato di esaminare la forma del mio testo, ma il senatore Cannizzaro ha ripugnanza indicibile a far ciò, non volendo in nessuna guisa vincolare la scelta per parte dei giudici ed avendo vivo desiderio che queste analisi siano fatte dai

periti liberamente scelti. Così io non insisto nel richiamare l'attenzione del Senato sulla proposta antica del mio progetto di legge.

PRESIDENTE. Il senatore Scialoja insiste?

SCIALOJA. Io mi trovo in cattive condizioni, poichè l'Ufficio centrale è avverso, con molta calma sì, ma avverso, ed il ministro non mi appoggia risolutamente; ma sono tuttavia persuaso che la proposta in quella forma ridotta, per cui si dà facoltà al giudice di scegliere il perito tra quei determinati istituti, sia utilissima, soprattutto per l'economia dei giudizi. Non ci illudiamo; le perizie sono per se stesse la massima pena inflitta alle parti od allo Stato che debbono sostenerne le spese. È utile pertanto che ci siano Uffici governativi preordinati a ciò che facciano le perizie con tutte le garanzie scientifiche e insieme con tutta l'economia necessaria. Io per conseguenza insisto sopra il mio emendamento, consistente nel conservare il testo ministeriale sostituendo alle parole « che serviranno », le parole « che potranno servire ».

CANNIZZARO. Nel progetto di legge si può tollerare che ci sia una lista degli Istituti di cui il magistrato si potrà servire, purchè questa lista non sia imposta.

PRESIDENTE. Essendo una proposta formale quella sulla quale insiste il senatore Scialoja, io debbo porla ai voti.

Faccio poi notare al senatore Scialoja, che la discussione si fa sul testo dell'Ufficio centrale, il quale è concepito in modo molto diverso. Per porre ai voti il suo emendamento come egli ha accennato, bisognerebbe far rivivere il 1° comma del progetto ministeriale, poichè l'art. 13, quale risulta dal testo dell'Ufficio centrale, è così concepito:

Art. 13.

Il Ministero di agricoltura pubblicherà l'elenco dei laboratori autorizzati in via ordinaria ad eseguire le analisi previste dall'art. 11 e quelle che possono occorrere agli effetti dell'art. 12.

In casi speciali potrà il Ministero, agli effetti dell'articolo 12, affidare l'analisi ad una o più persone di sua scelta.

Le norme per la compilazione dei verbali, per il prelevamento dei campioni, per le analisi e la loro pubblicazione, e per l'avviamento della procedura giudiziale saranno determinate dal regolamento.

Questo è il testo dell'Ufficio centrale; se noi vogliamo seguire le idee svolte dagli oratori precedenti dovremo ristabilire la formola ministeriale, la quale dice:

Art. 13.

Il Ministero di agricoltura pubblicherà l'elenco dei laboratori chimici autorizzati ad eseguire le analisi per gli effetti della presente legge, e designerà quelli che serviranno per il giudizio di appello in caso di contravvenzione.

Le norme per la compilazione dei verbali, per il prelevamento dei campioni, per le analisi e la loro pubblicazione, per la procedura del giudizio e per quant'altro occorra allo svolgimento, ed alla definizione delle eventuali contestazioni saranno determinate dal regolamento.

CANNIZZARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZARO, *Presidente dell'Ufficio centrale*. Qui si dice, « potranno servire » dunque gli altri non potranno servire, quindi vi è una limitazione. Quando si dice che potranno servire vuol dire che altri non lo potranno, mentre l'Ufficio centrale ha anche detto che in casi speciali il Ministero potrà rivolgersi ad altri; tutta l'economia dell'articolo è rivolta in quel senso.

ROSSI LUIGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI. A me pare che si possa rispondere al desiderio espresso del senatore Cannizzaro introducendo un *anche* e dicendo « potranno anche servire », allora la designazione non è imperativa ..

CANNIZZARO. Meno male.

ROSSI LUIGI... Domando all'onore Scialoja se può accettare questa formola.

SCIALOJA. L'accetto.

PRESIDENTE. Abbiamo la bontà di formulare per iscritto queste modificazioni.

SCIALOJA. Si tratta di ristabilire il primo comma ministeriale con le piccole modificazioni che trasmetto alla Presidenza.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo come è stato emendato dal senatore Scialoja d'accordo col senatore Rossi. Esso suona così:

« Il Ministero di agricoltura pubblicherà l'elenco dei laboratori autorizzati in via ordinaria ad eseguire le analisi per gli effetti della presente legge e designerà quelli che potranno

anche servire per il giudizio d'appello in caso di contravvenzione.

« In casi speciali potrà il Ministero, agli effetti dell'art. 12, affidare l'analisi ad una o più persone di sua scelta.

« Le norme per la compilazione dei verbali, per il prelevamento dei campioni, per le analisi e la loro pubblicazione, e per l'avviamento della procedura giudiziale saranno determinate dal regolamento ».

Il ministro e l'Ufficio centrale accettano l'articolo 13 così modificato?

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Per parte mia l'accetto.

PONSIGLIONI, *relatore*. Anche l'Ufficio centrale consente nella nuova dizione.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora pongo ai voti l'art. 13 così modificato.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 14.

Qualsiasi garanzia, od analisi volontariamente data, intorno al contenuto utile delle materie, la natura e gli usi delle quali siano contemplati nella presente legge, si considera come contrattuale per il venditore.

(Approvato).

Art. 14 bis.

I contravventori agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8 — per quanto concerne l'obbligo di consegnare la polizza di garanzia e di contrassegnare e chiudere ogni recipiente con le prescritte modalità — sono puniti con la multa da lire dieci a duecento.

SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA. Tutto il sistema penale di questa legge, che s'inizia con questo articolo 14 bis, e si svolge poi negli articoli successivi, a me pare molto grave. Nel progetto ministeriale in quasi tutte le disposizioni si parlava di ammenda, salvo in alcune nelle quali, stranamente per verità, all'ammenda si accoppiava la detenzione. Invece nel progetto dell'Ufficio centrale si parla sempre di multa, là dove s'impone una pena pecuniaria.

Questa modificazione è assai grave, quando si consideri il sistema generale seguito dal nostro Codice penale. Quando la pena pecuniaria è chiamata *multa*, ciò significa per l'art. 11 del nostro Codice penale, che si tratta di vero delitto, quando invece è chiamata *ammenda*, significa che si tratta di contravvenzione. Ora tutti sanno che fra il considerare come delitto o come contravvenzione un reato vi è una grande differenza giuridica, nell'intrinseca natura del reato e nei suoi effetti sia relativamente alla possibile trasformazione della pena pecuniaria in pena restrittiva della libertà personale, che nel caso di multa è la detenzione, e nel caso di ammenda è l'arresto; sia riguardo ai termini della prescrizione; sia rispetto alla facoltà dell'oblazione da parte dell'imputato; sia, in certi casi, che non credo però applicabili alle disposizioni della presente legge, anche per la competenza del pretore o del tribunale. In ogni modo poi la differenza è sempre grave dal punto di vista morale: chi è condannato per contravvenzione, rimane su per giù nella condizione di onore di prima: chi è condannato per delitto, rimane colpito da una certa nota d'infamia per lo meno sociale.

Io credo che converrebbe, nel massimo numero dei casi, non dico in tutti, ristabilire il sistema proposto dal ministro, considerando come contravvenzioni la maggior parte dei reati preveduti da questa legge, e conservando il carattere di delitti soltanto a quei pochi, in cui si tratta di vera frode diretta contro l'incolumità delle culture o della vita degli animali. È evidente che dove si tratta di frode di tal natura, sarebbe strano applicare una pena meramente contravvenzionale.

Ma, cominciando da questo art. 14 bis, qui si parla di contravvenzione a precetti che sono sostanzialmente di polizia e si riferiscono al contenuto delle polizze, che noi abbiamo votato testè dagli articoli 2 in poi.

La infrazione del precetto di legge, che impone di formulare una polizza in un dato modo, evidentemente può costituire soltanto una contravvenzione. Qui non abbiamo ancora il danno, non abbiamo certamente la necessità di ricercare il dolo: è dunque un reato essenzialmente contravvenzionale, e per conseguenza è necessario che la pena pecuniaria si chiami in questo caso *ammenda* e non *multa*.

Io non so se mi sia lecito di parlare, a proposito del presente articolo, di tutto il sistema penale di questa legge, desidererei che ciò mi fosse concesso, perchè altrimenti dovrei riprendere troppe volte la parola a proposito degli articoli successivi. Se il presidente lo permette, esporrò dunque alcune considerazioni generali.

Negli articoli susseguenti si stabiliscono alcune nuove figure di reato che vengono a porsi accanto a quelle prevedute dal Codice penale con pene non lievi.

Io non so quanto frutto porterà il concime chimico di cui parla questa legge; certamente esso ha fruttato qui un magnifico albero di penalità. A me pare soverchio il sistema penale di questa legge; io credo che sarebbe meglio adottare anche per questa parte ciò che era già accennato nel progetto ministeriale, ossia il richiamo, ogni volta che sia possibile, alle norme generali del Codice penale, senza formulare nuovi articoli, senza creare nuovi speciali reati con pene troppe severe. Badate, le pene di questo progetto sono così gravi, che se si confrontano con quelle del Codice penale, soprattutto con quelli degli art. 320 e 322 che trattano materie simili, si trova che reati costituiti da atti pericolosi per la vita umana, verrebbero ad essere puniti poco più dei nuovi reati, che sono semplicemente pericolosi alle colture.

In questo grave difetto si cade facilmente, quando, a proposito di una legge speciale, si vuole costituire un sistema penale. A chi si preoccupa di un dato interesse, pare sempre di esser troppo mite nel tutelarlo. Ma la mitezza è necessaria, se si vuole che la pena sia applicata.

La pena deve esser temperata alla natura del reato, in tal modo che i reati maggiori siano puniti assai maggiormente dei minori.

Io proporrei perciò che l'Ufficio centrale volesse seguire questo ordine di concetti che ho accennato, e temperare in conseguenza le pene comminate qui e negli articoli 14 *ter* e 14 *quater* e in parecchi di quelli successivi.

Non faccio ora proposte concrete, perchè sarebbero fuori di luogo, e certo sarebbe difficile, in via di emendamenti, di proporre caso per caso le nuove formule.

A me pare che la materia sia degna di uno studio particolare e se l'Ufficio centrale, accet-

tando queste mie proposte, volesse studiare ancora un poco la cosa, credo che farebbe opera proficua alla applicazione della legge, di cui con tanto amore si è occupato. Ciò è necessario per l'ordinamento generale del nostro sistema penale.

PONSIGLIONI, *relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PONSIGLIONI, *relatore*. Anzi tutto mi occuperò dell'articolo 14 *bis*, che essendo stato aggiunto dallo Ufficio centrale richiede una speciale immediata difesa per parte del relatore. La sua opportunità, ed anzi la sua necessità in genere non può essere nemmeno contrastata dall'onorevole senatore Scialoja. E credo che il ministro nella sua franchezza...

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. ... L'ho dichiarato già.

PONSIGLIONI, *relatore*... non potrà non concordare con me, ripetendo le dichiarazioni già fatte. Pressochè in tutte le legislazioni straniere, dove è stabilita la obbligatorietà della polizza o del marchio, per una conseguenza di, sto per dire, logica palmare, è stabilita una sanzione penale contro chi viola questa disposizione.

Una lacuna c'era nel progetto ministeriale ed a questa fu provveduto con l'aggiunta da noi fatta. Mi limiterò a citare la legislazione belga, che all'art. 14 della legge del 1896, commina punizioni per chi non consegna la polizza di garanzia. Ed ora veniamo alla questione più grave, che con la solita perspicuità e competenza ha trattato l'onorevole senatore Scialoja.

Concorde con lui nelle ultime conclusioni alle quali arriva (egli sa che il relatore gli aveva già dichiarato confidenzialmente che insieme all'Ufficio centrale l'avrebbe ben volentieri seguito nel giusto desiderio di mitigare le pene proposte) non posso del tutto uniformarmi ad alcune sue osservazioni. Lo prego innanzi tutto di considerare la posizione in cui si è trovato il relatore di questa legge. Questi aveva innanzi a sè una proposta ministeriale, che mentre sostanzialmente era dominata dal concetto di configurar bene dei diritti veri e propri, e che cominciava come intonazione dal punire colui che inganna i compratori nell'acquisto di certe merci, non era altro che la enumerazione di una serie di fatti delittuosi corrispon-

denti tutti al titolo generale: « commercio fraudolento delle sostanze agrarie ». La relazione era talmente informata a questo concetto, che comminava la pena della detenzione, propria dei delitti, (come ha pur dovuto riconoscere l'onorevole Scialoja) per ogni caso un po' grave. Non vi era dunque possibilità di dubbio sul proposito del ministro proponente di voler colpire dei delitti veri e propri.

Ecco come s'indusse l'Ufficio centrale, che voleva seguire l'indirizzo del ministro, a disciplinare in modo coerente le penalità, sostituendo semplicemente la multa all'ammenda, per obbedire alla categorica disposizione dell'art. 11 del Codice penale.

L'art. 14 *bis* non si riferisce in tutti i casi e necessariamente a fatti che costituiscono una semplice contravvenzione. Io penso, e m'ingannerò, che le ipotesi possono essere diverse, e riscontrare in colui, che rifiuta di dare la polizza al compratore di concime, ora un delinquente vero e proprio, ora un delinquente colposo, ora un contravventore, benchè questo caso di contravvenzione possa essere uno dei più comuni. È già per se stessa ardua la distinzione fra delitto colposo e contravvenzione, e bisogna risalire alla malvagità intrinseca dell'atto per mettere una linea di separazione. Ora una grave malvagità intrinseca si può riscontrare anche in chi nega la polizza, e tale da costituirne un delinquente? A me sembra incontrastabile. La polizza è una garanzia che ha chi compra di non essere frodato, e il mezzo che ha per ritorcere le armi contro chi lo ha ingannato. Orbene, suppongasi che la polizza non si dia appunto per lo scopo di assicurare l'impunità della frode; suppongasi che sia stata negata a chi la chiedeva appunto per una garanzia. Questo fatto assume il carattere di un delitto. Volentieri mi accordo coll'onor. Scialoja, il quale ritiene che, nei casi ordinari, la mancata consegna si possa considerare come una semplice contravvenzione; e siccome le contravvenzioni sono punite con ammenda ed arresto, io non esito per sentimento di mitezza, onde risolvere il caso meno grave anche a vantaggio dei casi più gravi, di proporre che si muti il testo dell'articolo, e si sostituisca l'ammenda alla multa, nonchè l'arresto alla detenzione. Ma ciò non in tutti i casi. Nella legge son considerati dei fatti (lo ha dovuto ammettere anche il senatore Scialoja) che

hanno troppo spiccato e indelebile il carattere di delitto: per essi deve mantenersi la pena della multa e della detenzione. Con questa riserva acconsento ben volentieri a mitigare in molte disposizioni le pene stabilite, e convengo con l'onor. Scialoja che la mitezza della pena conferisce alla sicura applicazione della legge. Ma egli, da parte sua, deve convenire che l'Ufficio centrale non ha commesso le esagerazioni di cui fu accusato.

L'onorevole ministro, che ha così attentamente studiato l'inchiesta, avrà rilevato al pari di me che la questione principale che si presentava dai sostenitori della presente legge speciale era questa. Non già che si dovesse abolire l'articolo 295 del Codice penale, ma si diceva: è insufficiente e non è praticamente applicabile; non ci si sa ricorrere. Non si voleva mica neanche da costoro mitigare le pene, almeno dalla maggior parte di loro; ma si voleva conseguire l'applicabilità di questo articolo, più che non fosse prima, mediante una legge speciale.

L'articolo 295, in sostanza, racchiude tutte le ipotesi della presente legge, e qualcuna altresì che non vi è compresa. Così, per esempio, esso contempla la frode a danno del compratore che cade sulla quantità della merce consegnata, mentre nel primo articolo di questa legge l'inganno sulla quantità non è espressamente considerato.

Tornando al proposito già manifestato, mentre volentieri consento a mitigare alcune sanzioni penali, non potrei (e ritengo che neanche l'onorevole Scialoja lo pretenda) mutare il disposto di quegli articoli dove si parla di contraffazione o di adulterazioni pericolose all'agricoltura. Devo ora render conto al Senato di altre innovazioni che si sono portate in forma di articoli aggiuntivi al progetto ministeriale. Di questo l'Ufficio centrale credo che si possa considerare se non come perfezionatore, certamente come ampliatore in senso buono, onde gli vennero le parole così generose e così cortesi dell'onor. ministro. Come si presentava il primo progetto ministeriale? Si presentava in questi termini: che tutti i casi di tentativi contemplati dalle legislazioni straniere non erano puniti, e nessuno (risulta anche da discorsi notevolissimi fatti nella Camera e nel Senato francese) può negare l'opportunità, in

una legge come questa, di punire il tentativo di frode. Non si deve perdere di vista che questa vuole essere una legge più di prevenzione che non di repressione; si deve mirare a conseguire maggiore effetto incutendo paura sopra i negozianti fraudolenti o disonesti, che non poi reprimendo, in quelle rarissime volte in cui potrà aver luogo, coloro che hanno effettivamente consumato il reato.

Or bene che cosa ha fatto l'Ufficio centrale? Ha cominciato a considerare il reato tentato ed ha per così dire risposto a tutte le richieste che si trovano nelle richieste agrarie raccolte dalla Società degli agricoltori; i quali dicevano: l'art. 295 del Codice penale non è sufficiente, perchè non è mai applicato. E inoltre la messa in vendita, la preparazione, la fabbricazione, tutti i fatti contemplati fino dalle prime parole della legge sarebbero rimasti impuniti se l'Ufficio centrale, giovandosi di analoghe disposizioni del Codice penale, riguardanti il commercio dei generi alimentari umani, non avesse creato il reato di tentativo in ordine al commercio delle sostanze d'uso agrario quando siffatte preparazioni e siffatte fabbricazioni e messe in vendita sono accompagnate da adulterazioni e contraffazioni. Se non ricorre questo estremo della adulterazione e contraffazione, sarebbe enorme punire chi fabbrica o mette in vendita un prodotto genuino.

A questo riguardo credo che una lacuna si sia colmata. Ma un'altra lacuna si è colmata (e di questo va reso qualche merito non a me, ma ai miei colleghi dell'Ufficio centrale) istituendo altresì la figura del delitto colposo. Perchè è vero che spesso, quando si vuol colpire l'autore di una frode, questo ci sfugge, giacchè la prova del dolo difficilmente si raggiunge, e mentre si vuol punire un fraudolento, ci viene fuori la dimostrazione di una semplice colpa. Allora, come ha fatto il Codice penale per ciò che riguarda le sostanze alimentari dell'uomo, bisognava nel progetto creare il reato colposo, e lo si è creato in uno degli articoli aggiuntivi.

Per tal guisa credo siano rassicurati gli animi di quegli agricoltori che con tanta insistenza domandavano maggiori difese che non consentisse l'art. 295 del Codice penale, poichè noi nel progetto includiamo i casi di reato colposo e di tentativo di reato.

Stimo di non dover aggiungere altro, confermando le dichiarazioni già fatte. Volentieri concorde col senatore Scialoja nel mitigare dove è possibile le pene, sostituendo l'ammenda alla multa, perchè credo anche io che l'efficacia pratica di una legge non va misurata sempre in ragione diretta della gravità della pena, ma talora in ragione inversa; lasciando naturalmente le pene più gravi a quei fatti che rivestono talmente la figura di delitto che non si potrebbe senza strazio del Codice penale e dei principi giuridici convertirle in contravvenzioni.

Il senatore Scialoja sa meglio di me, come, volendo definire la contravvenzione, bisogna arrivare a qualche cosa che sia, più che un danno diretto a una persona, una semplice minaccia di danno e che rappresenti nell'elemento psicologico sempre qualcosa di meno di un delitto.

ROSSI LUIGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI. Le osservazioni del senatore Scialoja, che mi sono sembrate savissime, hanno avuto un doppio obiettivo; primo, quello di mitigare intrinsecamente le pene; secondo, quello di mutare il sistema delle comminatorie stabilite. Io consento perfettamente nell'uno e nell'altro: credo che le pene debbano essere limitate, se non vogliamo fare una legge che abbia la sorte delle grida spagnuole.

L'onorevole Finali mi ricordava or ora che le pene stabilite a riguardo dei farmacisti, laddove si tratta di reprimere colpe che feriscano in modo immediato la vita umana, sono più miti di quelle di questa legge, che è intesa a difendere la vita degli animali.

Dove si tratta, per esempio, della mancata indicazione del farmaco, la pena stabilita è unicamente pecuniaria, e quando in altri fatti più gravi si va alla pena corporale, è contenuta nel limite di quindici giorni di carcere. Qui invece abbiamo disposizioni che vanno fino a comminare sei mesi di detenzione. Credo poi opportuno che si muti anche il sistema penale della legge.

Aveva ragione il senatore Scialoja, il quale consigliava che, salvo le indicazioni necessarie per i casi in cui si vada a costituire un reato diverso da quelli già contemplati dal Codice penale, si debba fare riferimento alla legge penale.

L'onorevole relatore ha ricordato il sistema di legislazioni straniere. Io ricorderò il sistema adottato dalla nostra legislazione: per esempio dal Codice di commercio che è un lavoro universalmente stimato dai legislatori e magistrati stranieri. Ivi è frequente il riferimento al codice penale. Così, per esempio, là dove si stabilisce l'obbligo della provvista dei fondi per chi voglia disporre in conto corrente, è comminata al contravventore una multa, e si aggiunge: « salvo le comminatorie della legge penale ». Così pure negli articoli, in cui si disciplinano le Società commerciali e si colpiscono le contravvenzioni degli amministratori, si fa riferimento alle maggiori comminatorie stabilite dalla legge penale.

Un'ultima osservazione farò. Riconosco i buoni intenti della legge e dei presidi da essa stabiliti, ma non si vada alla esagerazione, altrimenti finiremmo per ammazzare l'industria.

È giusto di dire che oggi non vi sono ripari, e che bisogna provvedere; ma fra questo stato di cose e le esagerazioni proposte troppo ci corre.

Per questo, pur riconoscendo le buone intenzioni dell'Ufficio centrale, mi avvicino alle osservazioni del senatore Scialoja, e due preghiere faccio al Senato: che voglia mitigare le pene e che voglia mutarne il sistema.

PONSIGLIONI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONSIGLIONI, *relatore*. Non rientro nella discussione, ma dichiaro semplicemente in risposta all'onor. senatore Rossi, nel modo più reciso, che siamo ben lontani da quelle pene esagerate che si connettono al ricordo delle grida di Milano, da lui accennate, ed alle quali si congiunge anche la memoria dei tratti di corda ad arbitrio di Sua Eccellenza. (*ilarità*).

Le pene, stabilite nel progetto dell'Ufficio centrale, sono precisamente quelle (non un'ora di più, trattandosi di pene corporali, non una lira di più, trattandosi di pene pecuniarie) che erano stabilite nel progetto ministeriale. Giusto è il desiderio della sostituzione dell'ammenda alla multa, che ha una importanza minore dal punto di vista penale. Ma, onor. Rossi, se nel Codice penale vi fossero state disposizioni tassative e dirette a reprimere le frodi agrarie, crede lei che l'Ufficio centrale avrebbe perduto

il tempo a copiare questi articoli per inserirli nella legge?...

ROSSI L. Altro che, si parla bene di sofisticazioni!

PONSIGLIONI, *relatore*... Quelle si riferiscono alla violazione delle leggi sanitarie per quanto concerne l'alimentazione dell'uomo, e non riguardano le sofisticazioni e le adulterazioni relative al mangime degli animali, alle sementi ed ai concimi.

L'onor. Rossi sa meglio di me che quando fu compilato l'art. 295 del Codice penale, si voleva includere anche una disposizione riguardante le sostanze agrarie, e le frodi che si possono commettere intorno al loro commercio, ma non fu seguito il consiglio, e si lasciò in conseguenza il campo aperto ad una legge speciale. Che cosa ha fatto il Codice penale per ciò che riguarda la legge sanitaria? Qualche volta vi si è riferito, tale altra si trovano delle disposizioni riguardanti l'alimentazione dell'uomo, e noi abbiamo imitato semplicemente questo sistema. Il reato colposo, che abbiamo creato, è niente più che una applicazione della legge sanitaria e del Codice penale alle sofisticazioni agrarie.

Noti il senatore Rossi che le pene in codeste leggi comminate sono assai superiori a quelle che stabiliamo noi per fatti che riguardano l'alimento degli animali, per la grande differenza di interesse che presenta l'umanità rispetto alla terra e agli animali, quindi bisogna tener conto di questa giusta proporzione. Del resto, non soltanto bisogna riconoscere una intima analogia tra le leggi che riguardano i fatti relativi all'agricoltura e le leggi che riguardano i fatti relativi all'alimentazione umana, ma molte leggi straniere uniscono le disposizioni in guisa, che l'onor. Rossi trova la legge francese che ha per titolo: *Provvedimenti contro le sofisticazioni degli alimenti umani, sostanze agrarie, ecc.*; e ciò per la grande analogia che c'è; perchè, se è giusto che si tuteli la vita umana e che si stabiliscano all'uopo gravi sanzioni penali, non è meno giusto e necessario che si tuteli l'agricoltura, essendo la terra la buona e antica madre di tutti i viventi.

Non per nulla siamo ben disposti a favorire l'agricoltura, perchè sentiamo tutti quanta parte di interesse essa rappresenti rispetto non solo

al nostro benessere, ma alla semplice nostra sussistenza.

DEL GIUDICE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL GIUDICE. Vorrei fare una mozione di ordine. Poichè l'Ufficio centrale pare che acconsenta nell'ordine di idee dell'onor. Scialoja e confermate dal senatore Rossi, io credo sia impossibile procedere nella discussione di questo progetto di legge, se prima l'Ufficio centrale non avrà riesaminate e coordinate tutte le disposizioni successive, cioè dall'art. 14 *bis* al 21, nel senso di fare campeggiare la sanzione dell'ammenda, salvo i casi speciali in cui, per le qualità intrinseche del fatto, debba mantenersi la figura del delitto. Vorrei quindi che fosse sospesa la discussione di questo disegno di legge e fosse invitato l'Ufficio centrale a nuovamente esaminare gli articoli relativi alle penalità fissate pei contravventori.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onor. Del Giudice di quanto ha detto, perchè ha prevenuto quanto io era per proporre.

RAVA, ministro di agricoltura, industria e commercio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, ministro di agricoltura, industria e commercio. Ringrazio gli onorevoli oratori che hanno portato tanta luce in questa speciale materia e li ringrazio come ministro di agricoltura, industria e commercio, perchè non solo questa, ma una serie di leggi, già approvate, come quelle contro la frode nella preparazione e nel commercio dei vini, contro la sofisticazione del sommacco e delle essenze di agrumi, contro le adulterazioni del burro, portano una certa confusione tra la multa e l'ammenda, una certa indeterminatezza di criteri nel considerare il fatto come contravvenzione o come delitto.

Nella relazione dell'Ufficio centrale del Senato è detto:

che « si sostituisce alla pena dell'ammenda quella della multa per uniformarsi al *categorico* disposto dell'art. 11 del Codice penale ».

Pel detto articolo fra le pene stabilite per i *delitti* è la multa, mentre l'ammenda è fra quelle stabilite per le *contravvenzioni*.

Pertanto, il relatore vuole acutamente applicato in materia l'art. 11 del Codice penale, e così i reati previsti dal progetto in esame sa-

rebbero *delitti*, e quindi la pena da applicarsi sarebbe la *multa* e non l'ammenda.

Ma tali reati sono delitti o contravvenzioni? L'amministrazione ebbe criteri pratici sempre. Secondo il Codice penale, la bipartizione de' reati, in delitti e contravvenzioni, è ammessa, avuto riguardo soltanto alla loro *natura intrinseca*, indipendentemente dalle pene, colle quali essi sono puniti: il legislatore distingue i fatti *intrinsecamente criminosi* da quelli che la legge incrimina per un motivo puramente politico di prevenzione e di tutela sociale; i primi sono delitti, gli altri, contravvenzioni.

Ora, in quest'ultima categoria debbono certo comprendersi i reati previsti dal disegno di legge in parola, in quanto essi sono, in genere, infrazioni a disposizioni di legge, le quali tutelano bisogni d'interesse pubblico e generale: reati questi d'indole puramente contravvenzionale, giacchè violano quelle regole con le quali il legislatore crede di dovere, nel pubblico interesse e per ragioni di utilità sociale, tutelare, in modo speciale, in certi casi e con sanzioni penali, come nella specie, il commercio de' concimi ecc.

E siccome non si deve aver riguardo alla pena, ma soltanto al carattere del reato, giusta l'articolo 11 al. delle disposizioni per l'attuazione del Codice penale, per determinare se un reato preveduto nelle leggi sia un delitto, ovvero una contravvenzione, i reati, de' quali si tratta, non cessano di aver valore di contravvenzioni, quando anche la legge speciale che li contempla, applichi ai medesimi una pena che, secondo la legge penale ordinaria, sarebbe applicabile ai delitti.

L'applicazione della multa, anzichè dell'ammenda, è ormai un fatto nella nostra legislazione positiva, come nelle leggi speciali sui vini, sui burri, sul sommacco, già citate.

Questo dibattito, dopo che ho sentito oggi l'opinione dei dotti oratori, fatta sotto gli auspicii dell'illustre presidente, maestro del diritto penale, illuminerà l'azione del Ministero. Avrei preferito che fosse stata fatta nella discussione generale, per considerare meglio le proposte contenute nella legge sul concetto di contravvenzione e di ammenda, e mi sarebbe giovata anche per comprendere meglio le variazioni apportate al progetto dall'Ufficio centrale che volle sostituire la multa. Rinnovo i miei rin-

graziamenti per aver integrato il sistema della legge, e per avere aggiunto l'articolo 14 *bis*, che colma una lacuna, secondo i desiderî degli agricoltori italiani. La discussione di oggi mi metterà forse in grado di rivedere le leggi che sono in applicazione, le quali debbono rappresentare insieme tutto un sistema logico. Prendo atto della osservazione fatta dall'onor. Del Giudice, per rivedere e reintegrare questo articolo. Ringrazio infine l'onorevole Scialoja per la discussione da lui iniziata; solamente sarei a pregare il Senato che, poichè si è fatto un passo così efficace in questa materia, l'indugio non sia soverchio; perchè mi dorrebbe che questa discussione (contro ogni migliore aspettativa legittima delle classi agricole) dovesse essere sospesa per una discussione di diritto penale.

PRESIDENTE. Crede l'Ufficio centrale di poter essere in grado di presentare domani queste modificazioni?

PONSIGLIONI, *relatore*. Lo ritengo per certo.

PRESIDENTE. Sta bene, allora domani si continuerà la discussione di questo progetto di legge.

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Sorteggio degli Uffici.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Tutela del commercio dei concimi, degli alimenti per il bestiame, dei semi e delle sostanze destinate a prevenire e curare le malattie delle piante agrarie, ed a combattere i parassiti (N. 25 A - *Seguito*);

Proroga al 4 giugno 1906 di alcuni termini stabiliti dalla legge 24 maggio 1903, n. 205 (N. 21);

Approvazione di tre Convenzioni firmate all'Aja il 12 giugno 1902 fra l'Italia e vari Stati d'Europa (N. 26);

Aggregazione del comune di Limosano al mandamento di Montagano (N. 54);

Provvedimenti per l'esercizio della caccia (N. 27);

Modificazioni alle leggi 25 maggio 1852 e 24 dicembre 1896, n. 557 sullo stato degli ufficiali della Regia marina (N. 61);

Pagamento al Governo francese del debito di cinque milioni dipendente dal passaggio a carico dell'Italia dei debiti del cessato Monte Veneto e fruttante l'interesse del 5 per cento netto (N. 62);

Approvazione del contratto di permuta del fabbricato demaniale - Quartiere vecchio - in Siracusa coi fabbricati - Asilo e Statella - di proprietà comunale stipulato tra il Demanio e il municipio di Siracusa addì 30 luglio 1903, nonchè dell'atto aggiuntivo stipulato tra il demanio e lo stesso municipio addì 29 ottobre 1904 (N. 68).

La seduta è sciolta (ore 17 e 50).

Licenziato per la stampa il 12 aprile 1905 (ore 12,15).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.